

VERBALE DI ASSEMBLEA

della

**"CSI SPORT REGGIO EMILIA - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**

con sede in Reggio Emilia

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi venti giugno duemilaventiquattro

20 giugno 2024

in Reggio Emilia, nel mio studio in Largo Giambellino n.2.

Alle ore 15.45 (quindici e minuti quarantacinque).

Innanzitutto a me Dott.ssa Cecilia Casasole, Notaio in Reggio Emilia, iscritta al Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, è presente il signor:

- MUNARINI Alessandro, nato a Reggio Emilia il 1° ottobre 1966,

il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

**"CSI SPORT REGGIO EMILIA - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**

con sede in Reggio Emilia, Via Vasco Agosti n.4 capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese dell'Emilia - Provincia di Reggio Emilia: 02945780357, iscritta al R.E.A. della Città stessa al n.RE-327055, società italiana costituita in Italia,

già iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, nonché al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affiliata a Centro Sportivo Italiano n.04200932,

presso la cui sede è domiciliato per la carica.

Detto comparso, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi chiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea dei soci della Società predetta, convocata oggi, in questo luogo ed a quest'ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica statuto per adeguamento alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n.36 del 28.02.2021, delibere assembleari conseguenti.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

a norma di Statuto, assume la Presidenza lo stesso signor MUNARINI Alessandro, il quale dopo aver dato atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto mediante comunicazione via e-mail in data 3 giugno 2024 all'unico socio e ai membri del Consiglio di

Registrato a Reggio Emilia

il 2 luglio 2024

al N. 10009

Serie 1T

Euro Esente

Amministrazione;

- l'avviso di convocazione fissava questo giorno, luogo e ora come unica convocazione;

- è qui presente in proprio l'unico socio **"Comitato Territoriale C.S.I. di Reggio Emilia - APS"**, con sede in Reggio Emilia, Via Vasco Agosti n.4, Codice Fiscale: 80011670355, Partita Iva: 02495960359, iscritta al RUNTS al Repertorio 58808 nella Sezione Associazioni di promozione sociale, Ente di diritto italiano, organizzazione territoriale dell'Associazione "CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Associazione di Promozione sociale", con sede legale in Roma, Via della Conciliazione 1, codice fiscale n. 80059280588, titolare dell'intero capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), rappresentato dal Presidente Signor MUNARINI Alessandro, sopra generalizzato, munito dei poteri all'uopo occorrenti anche in forza di deliberazione del Consiglio del Comitato Territoriale CSI di Reggio Emilia in data 22 aprile 2024;

- dei membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono presenti il Presidente Signor MUNARINI Alessandro, sopra generalizzato, il Vice Presidente CAMPANI Angelo, nato a Reggio Emilia il 21 agosto 1954 ed il Consigliere FRANZONI Daniele, nato a Guastalla (RE) il 19 dicembre 1978; sono assenti giustificati i Consiglieri Signori BELLEI Paolo e SCOLARI Alan;

- la società non ha un organo di controllo, non essendo stato volontariamente nominato e non sussistendo i presupposti di legge che ne impongono la nomina;

dichiara

che l'Assemblea è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto e può validamente deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Passando quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente dell'Assemblea Signor MUNARINI Alessandro il quale illustra agli intervenuti le ragioni per le quali si ritiene opportuno modificare lo statuto sociale attualmente in vigore, per renderlo conforme alle nuove disposizioni della **Riforma dello Sport**, di cui al **D.lgs. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni**, ed alla normativa come da ultimo modificata dal **D.Lgs.n.120 del 29 agosto 2023 (G.U. n.206 del 4 settembre 2023) entrato in vigore il 5 settembre 2023**.

In particolare gli adeguamenti riguardano:

a) l'oggetto sociale, che deve espressamente prevedere "l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica", ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera

b, del Decreto legislativo n. 36/2021;

b) l'assenza di fini di lucro, prevedendo comunque la possibilità di "destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati o capitale, a favore di soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto", così come previsto dall'articolo 8, secondo comma, del D.lgs. n. 36/2021;

c) la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali, così come previsto dall'art.9 del D.lgs. n. 36/2021;

d) la ridefinizione della clausola sulla incompatibilità degli amministratori ai sensi dell'art.11 del D.lgs. n. 36/2021 che vieta ora agli stessi di ricoprire "qualsiasi carica" in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal CIP;

e) più precisa indicazione della normativa applicabile in sede di scioglimento e liquidazione;

In conseguenza il Presidente propone quindi di modificare la formulazione degli **articoli 3.1, 3.4, 3.7 e 3.8** (contenenti gli adeguamenti di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, **19** (contenente l'adeguamento di cui alla lettera d) che precede), l'articolo 26.2 (contenente l'adeguamento di cui alla lettera e) che precede), nonché l'**articolo 1** contenente i riferimenti normativi aggiornati, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione di concerto con i consulenti della Società, dandone lettura ai presenti.

Il Presidente chiede se ci sono chiarimenti su quanto illustrato. Nessuno chiede la parola.

Dopo breve discussione fra gli intervenuti, udite le proposte formulate dal Presidente, l'assemblea dei soci della società CSI SPORT REGGIO EMILIA - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, con voti unanimi dei presenti

D E L I B E R A

1) di approvare le modifiche statutarie apportate in conformità del **D.lgs. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni**, normativa come da ultimo modificata dal **D.Lgs.n.120 del 29 agosto 2023 (G.U. n.206 del 4 settembre 2023)** entrato in vigore il 5 settembre 2023, ed in conseguenza di variare la formulazione degli articoli **1, 3.1, 3.4, 3.7, 3.8, 19 e 26.2** dello Statuto sociale così come precedentemente illustrato e proposto.

Il Presidente dell'Assemblea Signor MUNARINI Alessandro mi

consegna quindi una copia dello **statuto sociale**, composto da n.28 (ventotto) articoli, contenente le modifiche deliberate dall'Assemblea, statuto che io Notaio allego a questo atto sotto la lettera "**A**", senza darne lettura al comparente per avervi lo stesso rinunciato con il mio consenso e con quello dell'Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta.

- 0 -

Per il presente verbale si richiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi dell'art.12, comma 2-bis, D.Lgs.36/2021 così come modificato dal D.Lgs.120/2023 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27-bis di cui all'allegato B del DPR 642/1972 così come modificato dall'art.1, comma 646, della Legge n.145 del 30 dicembre 2018.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, che ho letto in assemblea al comparente il quale, da me interrogato, ha dichiarato di approvarlo ed a conferma con me Notaio lo sottoscrive alle ore 16.30 (sedici e minuti trenta).

Atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su un foglio per complessive tre facciate e nella quarta sino qui.

F.to Alessandro Munarini

F.to Cecilia Casasole Notaio (sigillo)

STATUTO DELLA SOCIETA'
"CSI SPORT REGGIO EMILIA SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

(adeguato al Decreto legislativo n. 36 del 28.02.2021)

* * * * *

TITOLO I

Art. 1) Denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 28.02.2021 e successive modifiche e integrazioni, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, **senza scopo di lucro**, denominata **"CSI SPORT REGGIO EMILIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, abbreviabile, ove consentito, in **"CSI SPORT REGGIO EMILIA S.S.D. a R.L."**.

Art. 2) Sede e domiciliazione

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Reggio Emilia, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi delle disposizioni del codice civile.

2.2 L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea dei soci. La società potrà istituire altre unità locali nelle quali svolgere le attività previste dal presente Statuto.

2.3 La Società istituisce e adotta, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 2218 codice civile, il "Libro Soci" e subordina all'iscrizione nel libro medesimo l'esercizio dei diritti sociali, derogando parzialmente ai novellati articoli 2470 comma 1° cod. civ. (effetti della cessione nei confronti della società) e 2479 bis comma 1° cod. civ. (intervento in assemblea, che avverrà secondo quanto previsto all'art. 15 del presente statuto).

Il libro istituito sarà tenuto a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo della società che provvederà al suo costante aggiornamento.

Tale libro dovrà contenere, relativamente ai soci, le indicazioni previste dalla normativa vigente. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

L'indicazione, da parte dei soci, di eventuali numeri di telefax ovvero di indirizzi di posta elettronica, deve risultare da annotazione apposta sul libro soci e sottoscritta per ratifica dai soci medesimi, ed è in ogni momento revocabile e/o modificabile con idonea comunicazione che gli amministratori devono tempestivamente annotare sul libro soci e quindi far sottoscrivere a ratifica dai soci medesimi.

Art. 3) Oggetto sociale

3.1 La Società non ha fini di lucro e viene espressamente previsto che i proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette e/o differite. La Società ha, per oggetto sociale, l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b, del Decreto legislativo n. 36/2021. Nello specifico la società ha, come scopo primario e istituzionale, l'esercizio, la propaganda, la promozione, la diffusione, lo sviluppo, la formazione, degli sport e delle discipline sportive dilettantistiche in genere considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I., del C.I.P., del Dipartimento per lo Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sport e Salute, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli

Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti dalle leggi vigenti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, calcio a undici, calcio a otto, calcio a sette, calcio a cinque/calcetto, beach soccer, pallacanestro, pallavolo, beach volley, pallamano, atletica leggera, beach tennis, tennis, paddle, tennis tavolo, ciclismo su strada, ciclismo su pista, mountain bike, nuoto, pattinaggio, scherma, biliardo sportivo, bocce, biliardino, gruppi di cammino, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, attività motoria per anziani, attività motoria per soggetti diversamente abili, ecc..., ivi compresa l'attività di formazione, preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nonché l'attività didattica per l'avvio, l'insegnamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica in genere, con particolare attenzione al settore giovanile, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, l'istituzione di "scuole" di insegnamento delle varie discipline sportive in genere, la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, campionati e competizioni agonistiche in genere, riguardanti lo sport dilettantistico in genere, organizzate e regolamentate dal C.O.N.I., dal C.I.P., dal Dipartimento per lo Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sport e Salute, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti Nazionali di Promozione Sportiva, riconosciuti dalle leggi vigenti.

3.2 La Società considera pertanto lo sport e lo sviluppo della pratica sportiva come momento d'attività formativa, educativa, sociale, di occupazione positiva del tempo libero, fondamentale strumento di formazione psico-fisica e morale dei soci, tesserati, partecipanti, terzi in genere.

3.3 Nello svolgimento della propria attività, la Società potrà ricevere somme da terzi in genere a titolo di liberalità, contributi, finanziamenti, pubblicità, altri servizi in genere, somme che saranno sempre e comunque destinate interamente al patrimonio sociale ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.

3.4 Stante la mancanza di fini di lucro la Società, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del Decreto legislativo n. 36/2021, destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. A tal fine, come previsto dall'articolo 8, secondo comma, del D.lgs. n. 36/2021, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati o capitale, a favore di soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In merito si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 112 del 03.07.2017.

3.5 La Società è caratterizzata dalla democraticità della struttura, le norme statutarie sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dei tesserati, dei partecipanti, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le specifiche disposizioni del codice civile applicabili alle società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali, tra le quali la previsione dell'articolo 2479/5° comma del codice civile che prevede espressamente che ogni socio ha diritto di partecipare alle Assemblee ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3.6 La Società assume l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., del C.I.P., del Dipartimento per lo Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sport e Salute, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti Nazionali di Promozione Sportiva a cui la Società è affiliata o intende affiliarsi.

3.7 Per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali la Società potrà inoltre:

- organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche in genere e/o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche in genere;
- studiare, promuovere, sviluppare, nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport dilettantistico in genere;
- organizzare squadre e/o gruppi sportivi dilettantistici per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni, iniziative in genere, delle diverse discipline sportive dilettantistiche in genere;
- indire e organizzare corsi di avviamento agli sport in genere, attività motoria e di intrattenimento in genere, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi in genere;
- attuare servizi e strutture per favorire e sviluppare tra i soci, i tesserati, i partecipanti, i terzi in genere, lo svolgimento delle attività ricreative e sportive istituzionali e di tempo libero in genere;
- stipulare convenzioni, accordi, contratti in genere, con enti pubblici, enti privati, società in genere, organismi sportivi in genere, Federazioni Sportive in genere, Enti di Promozione Sportiva in genere, Enti del Terzo Settore in genere, associazioni riconosciute e non in genere, cooperative, fondazioni, circoli privati, club, comitati, sindacati, partiti, associazioni del turismo sociale, Enti e istituzioni religiose in genere, parrocchie, associazioni di volontariato, c.r.a.l., circoli della qualità, patronati, scuole di qualsiasi grado o livello, per la promozione, sviluppo e gestione in genere delle attività sportive della Società;
- stipulare contratti di locazione in genere, in qualità di locatore e/o conduttore, finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere ed organizzare corsi didattici d'avvicinamento, avvio, insegnamento e svolgimento della pratica sportiva in genere, stage per allenatori, istruttori, dirigenti, operatori sportivi in genere, campi sportivi in genere, nonché incontri, dibattiti, rassegne, manifestazioni e eventi sportivi in genere, collaborare con le strutture e gli organismi scolastici ed enti locali per lo svolgimento e lo sviluppo della pratica sportiva e motoria nelle scuole in genere, ed altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo sociale onde consentire ai soci, tesserati, partecipanti, ad eventuali terzi interessati in genere, di poter vivere in modo continuo e costante la realtà sociale e la pratica sportiva;
- ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura dallo Stato, dal C.O.N.I., dal Dipartimento per lo Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sport e Salute, dalle Federazioni Sportive in genere, dagli Enti di Promozione Sportiva in genere, da Enti Locali (Comuni, Province e Regioni), nonché da enti privati e società in genere, Enti del Terzo Settore in genere, associazioni riconosciute e non in genere, cooperative, fondazioni, circoli privati, club, comitati, sindacati, partiti, associazioni del turismo sociale, Enti e istituzioni religiose in genere, parrocchie, associazioni di volontariato, c.r.a.l., circoli della qualità, patronati, scuole di qualsiasi grado o livello, per la promozione e la gestione delle varie attività istituzionali;
- collaborare ed aderire ad organismi sportivi in genere, Federazioni Sportive in genere, Enti di Promozione Sportiva in genere, Enti Locali (Comuni, Province e Regioni), enti privati e società in genere, Enti del Terzo Settore in genere, associazioni riconosciute e non in genere, cooperative, fondazioni, circoli

privati, club, comitati, sindacati, partiti, associazioni del turismo sociale, Enti e istituzioni religiose in genere, parrocchie, associazioni di volontariato, c.r.a.l., circoli della qualità, patronati, scuole di qualsiasi grado o livello, per la promozione e la gestione delle varie attività istituzionali e con i quali si ritiene utile avere collegamenti per una migliore diffusione degli scopi istituzionali.

3.8 Attività secondarie e strumentali:

Ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, la Società può esercitare attività diverse da quelle principali descritte ai punti precedenti del presente articolo 3), a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e purché strettamente connesse al fine istituzionale, quali le seguenti:

- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica istituzionale esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo - pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- cedere ed acquistare diritti e indennità legati alla formazione degli atleti;
- assumere in proprio la gestione di impianti e strutture sportive in genere, attrezzature sportive in genere, ivi compresa la gestione della relativa manutenzione, per la pratica sportiva dilettantistica in genere, da qualsiasi soggetto giuridico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti locali in genere, Enti Pubblici e Privati in genere, organismi sportivi in genere, Federazioni Sportive in genere, Enti di Promozione Sportiva in genere, Associazioni in genere, Enti morali in genere, Enti e istituzioni religiose in genere, parrocchie, Enti del terzo settore in genere, società e persone fisiche in genere), tramite contratti di concessione, convenzione, locazione, comodato, ecc...;
- concedere in gestione impianti e strutture sportive in genere, attrezzature sportive in genere, ivi compresa la gestione della relativa manutenzione, a qualsiasi soggetto giuridico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti locali in genere, Enti Pubblici e Privati in genere, organismi sportivi in genere, Federazioni Sportive in genere, Enti di Promozione Sportiva in genere, Associazioni in genere, Enti morali in genere, Enti e istituzioni religiose in genere, parrocchie, Enti del Terzo Settore in genere, società e persone fisiche in genere), tramite contratti di concessione, convenzione, locazione, comodato, ecc...;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, tramite conduzione diretta o tramite gestori terzi, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e delle strutture sportive medesime, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli e attrezzature sportive in genere, abbigliamento sportivo in genere, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- organizzare e svolgere corsi di formazione e didattici relativi ad altre attività sportive non regolamentate dagli organismi affilianti o altri corsi di natura non sportiva;
- organizzare e gestire attività e iniziative culturali, ricreative, turistiche, legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla

promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;

- svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ecc.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa, che la Società persegue;
- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre associazioni e/o società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione Sportiva;
- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario, che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e, in particolare, quelle relative alla costruzione, ampliamento, miglioramento, di impianti sportivi in genere, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di beni immobili in genere da destinare ad attività sportive e/o alle finalità sportive istituzionali correlate all'oggetto sociale. Potrà accedere, nei modi e con le formalità previste dalla legge, al credito sportivo, fornendo tutte le garanzie che saranno richieste.

3.9 La Società sportiva dilettantistica potrà essere suddivisa in più "sezioni" di attività sportiva, ricreativa, culturale, artistica, sociale, disciplinate da specifici "Regolamenti interni" all'uopo predisposti dall'Organo Amministrativo.

Anche nel caso di creazione di "sezioni autonome" i diritti patrimoniali e sportivi delle medesime rimangono esclusivamente in capo alla Società. La creazione di una o più "sezioni autonome" non produce la nascita di nuovi soggetti giuridici e, pertanto, si mantiene il principio dell'unicità dell'intero bilancio della Società.

Art. 4) Durata

4.1 La durata della Società è fissata **sino al 31.12.2060**, salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

Art. 5) Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è di **euro 10.000,00= (diecimila virgola zero zero)** ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6) Aumento e riduzione del capitale sociale

6.1 Ove la deliberazione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sull'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

6.2 L'Assemblea, all'atto della delibera di aumento di capitale, stabilisce anche le modalità e i tempi da rispettare per l'esercizio della sottoscrizione, nonché i modi e i tempi per l'esercizio della prelazione, sulle quote rimaste non optate, da parte dei soci sottoscrittori.

6.3 Salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C., l'aumento di capitale può essere attuato, in tutto o in parte, anche mediante offerta a terzi delle quote di nuova emissione; in tale ipotesi, spetta ai soci assenti, astenuti o dissenzienti, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

6.4 Nel caso di perdite del capitale sociale, può essere omesso il deposito preventivo, presso la sede sociale, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di

controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci e, tale rinuncia al deposito, sia confermata in sede assembleare e risulti dal relativo verbale.

In ogni caso, gli amministratori, nel corso dell'Assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

Art. 7) Partecipazioni - Diritti dei soci

7.1 Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

7.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 8) Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

8.1 Le quote non possono essere trasferite senza il gradimento dell'Assemblea, che dovrà esprimersi con deliberazione a maggioranza assoluta.

Qualora l'Assemblea, con provvedimento adeguatamente motivato, negasse il gradimento, il socio che è intenzionato a trasferire le quote ha diritto di recedere dalla Società e l'Assemblea deve designare la persona che acquisti le quote determinandone le condizioni e le modalità.

8.2 Il socio che intende vendere le proprie quote dovrà offrirle in prelazione agli altri soci, dando loro comunicazione della propria intenzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, indirizzata anche alla Società, e indicando il prezzo richiesto, i termini e le modalità di pagamento.

8.3 Entro il termine di trenta giorni successivi al ricevimento di tale notificazione, i soci che intendessero esercitare la prelazione dovranno a loro volta notificare, a pena di decadenza, tale loro decisione, al socio offerente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, indirizzata anche alla Società.

8.4 Se più di un socio si avvarrà della prelazione, la cessione della partecipazione offerta verrà fatta pro-quota ai singoli acquirenti, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

8.5 Nel caso di radiazione a seguito di procedimento disciplinare della Federazione Sportiva e/o Ente di Promozione Sportiva di riferimento, il socio interessato è tenuto, a seguito di notifica del relativo provvedimento, a trasferire le proprie quote nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

8.6 Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 9) Trasferimento delle partecipazioni per causa di morte

9.1 In caso di morte di uno dei soci, la Società, con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio deceduto, potrà scegliere se liquidare la quota agli eredi o legatari oppure se continuare con gli stessi. Nell'ipotesi che gli eredi o i legatari non acconsentano alla prosecuzione, avranno diritto alla liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale detenuta dal socio deceduto, per una somma corrispondente al valore nominale della quota medesima.

9.2 Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune, di gradimento dei soci superstiti, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 codice civile.

Art. 10) Versamenti in conto capitale e Finanziamenti Soci

10.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale

a favore della società, anche singolarmente.

10.2 I soci potranno inoltre eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, finanziamenti alla società, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, anche singolarmente, e che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

10.3 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite di bilancio, ovvero destinate a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare e nel rispetto delle norme di legge.

10.4 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

Art. 11) Diritto di recesso

11.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti espressamente dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario, ovvero che si sia astenuto (essendo l'astensione equivalente al voto contrario) anche nelle decisioni relative alla proroga del termine di durata della società;

11.2 Il socio che intende esercitare il diritto di recesso, dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. (o tramite pec) agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti dell'organo di controllo.

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro quindici giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione (da inviarsi dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R. o tramite pec) che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

11.3. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

11.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

11.5. Il recesso "ad nutum" di cui all'articolo 2469 2° comma del Codice Civile, ove ne ricorrano i presupposti, non può essere esercitato prima di tre anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Art. 12) Esclusione del socio

12.1 Il socio può essere escluso dalla società:

- nel caso di scomparsa, assenza, morte presunta, interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena detentiva che importi interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- comportamento contrastante con gli scopi della Società;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

12.2 L'esclusione del socio è decisa dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole

dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta. Se la Società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

12.3 L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del Tribunale.

TITOLO III

Art. 13) Decisioni dei soci - Modalità

13.1 I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori, ovvero i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

13.2 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare anche in forma di riunione in audio o video conferenza ai sensi del successivo art. 23.

Art. 14) Convocazione della Assemblea

14.1 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

14.2 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea di approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a norma dell'art. 2364 codice civile.

14.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea che non potrà avere luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura di uno o più amministratori ovvero dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti:

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'Assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

14.4 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori in carica e, se nominato, l'organo di controllo, siano presenti e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Se gli amministratori o l'organo di controllo (e/o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 15) Diritto di intervento e di voto nelle Assemblee

15.1 Possono intervenire all'Assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

15.2 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

15.3 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 16) Rappresentanza in sede di Assemblea

16.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, anche non socia, nel rispetto delle prescrizioni del codice civile; spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire e la relativa documentazione sarà conservata dalla Società secondo quanto previsto dal codice civile.

Art. 17) Svolgimento della Assemblea

17.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

17.2 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 23.

Art. 18) Quorum costitutivi e deliberativi

18.1 Le decisioni assembleari sulle modificazioni dello statuto sociale, sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sullo scioglimento anticipato della Società, sull'emissione di titoli di debito, nonché sulla introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

18.2 In tutte le altre ipotesi, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

18.3 Il socio astenuto viene equiparato, ai fini del calcolo dei quorum, al socio assente.

TITOLO IV

Art. 19) Amministrazione

19.1 La Società è amministrata, a scelta dell'Assemblea dei soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, formato da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque).

Gli amministratori rimarranno in carica per la durata di 4 (quattro) esercizi sociali e, precisamente, sino all'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale di mandato.

19.2 Gli amministratori sono rieleggibili. Sia l'Amministratore Unico, sia i membri del Consiglio di Amministrazione, possono essere soci o non soci.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci in sede di Assemblea.

19.4 In caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore nominato a tempo indeterminato, è escluso il diritto al risarcimento del danno.

19.5 È fatto divieto, agli amministratori della Società, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici, riconosciuti dal C.I.P., come espressamente previsto, in merito alla clausola di incompatibilità degli amministratori, dall'art. 11, comma 1, del Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20) Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e all'organo di controllo se nominato o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno il giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. L'adunanza può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 23.

Art. 21) Poteri di amministrazione

21.1 All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto per legge è riservato all'Assemblea dei soci.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione, quando nominato, può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni, ad un Comitato Esecutivo da costituirsi fra i suoi componenti, o a singoli Amministratori Delegati, e può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori, mandatari in genere, per determinati atti e/o per categorie di atti.

Art. 22) Rappresentanza legale della Società

22.1 La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.

22.2 Gli amministratori possono nominare procuratori per singoli atti, determinati atti e/o categorie di atti.

TITOLO V

Art. 23) Principi disciplinanti riunioni in audio o video conferenza

23.1 Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

TITOLO VI

Art. 24) Organo di controllo e revisione legale dei conti

24.1 La Società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma del c.c., un organo di controllo il quale, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nei casi espressamente previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti, per tale organo, dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni, in quanto compatibile col dettato dell'articolo 2477 codice civile.

24.2 La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'Assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini, per la revisione legale dei conti, un revisore o una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati, si applicano al revisore o alla società di revisione, tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

TITOLO VII

Art. 25) Bilancio di esercizio e destinazione utili - Liquidazione della quota

25.1 L'esercizio sociale **inizia il 1° (primo) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre** di ogni anno. L'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci in sede di Assemblea, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

25.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale, fino a che questa non raggiunga l'importo previsto dal codice civile, dovranno essere obbligatoriamente e interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche istituzionali previste dall'oggetto sociale e non potranno mai, in nessun caso, essere ripartiti tra i soci anche in forme indirette e/o differite.

25.3 Stante il divieto di distribuzione degli utili, agli eredi o legatari del socio deceduto, al socio receduto od escluso, potrà essere rimborsato soltanto il valore nominale della partecipazione.

TITOLO VIII

Art. 26) Scioglimento e Liquidazione

26.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, in tal caso l'Assemblea dei soci delibera in merito alle modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, osservate le disposizioni di legge.

26.2 Il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto a fini sportivi dilettantistici o a fini di pubblica utilità; in particolare, il patrimonio residuo, dovrà essere devoluto ad altri enti in genere aventi finalità sportive dilettantistiche, ovvero secondo le direttive del C.O.N.I., del Dipartimento per lo Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti Nazionali di Promozione Sportiva, ai quali la Società risulterà affiliata, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 148, comma 8, lettera b, del TUIR (DPR 917/86), fatta salva diversa destinazione

imposta dalla legge.

Art. 27) Clausola Compromissoria

27.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari, nonché fra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, Organo di Controllo (e/o il revisore) e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti connesse all'interpretazione ed applicazione dello statuto e/o all'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento.

I Regolamenti della Camera Arbitrale sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.

Art. 28) Rinvio

28.1 Il presente Statuto regola la vita sociale e, per quanto in esso non espressamente previsto, valgono le norme di Legge e del Codice Civile in materia di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata non aventi scopo di lucro, nonché i regolamenti del C.O.N.I., del Dipartimento per lo Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti Nazionali di Promozione Sportiva, di riferimento della Società.

F.to Alessandro Munarini

F.to Cecilia Casasole Notaio (sigillo)